



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2897/2019

TRA

VERGARA Carmela, rappr. e dif. dagli avv.ti Luca Tortora e Adele Sarnelli unitamente ai quali elett. dom. in Mondragone, alla via Paganini n. 13 giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14.03.2019 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ottenuto, con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 6530/2012, il riconoscimento della prestazione della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.12.2009, esponeva che, con nota del 9 ottobre 2017, l'Inps comunicava che a seguito del ricalcolo della prestazione in godimento era stato accertato che, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.10.2017 era stato riscosso l'importo di euro 29432,34 ritenuto indebito in conseguenza della revoca, in sede di visita di revisione, della indennità di accompagnamento.

Tanto premesso, affermata la illegittimità della pretesa restitutoria dell'ente previdenziale, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'Inps, con conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme nelle more recuperate, vinte le spese di lite, con attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

La domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata per i motivi di seguito esposti.

Deve rilevarsi che, nel caso di specie, si è in presenza di un indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio che ha natura assistenziale (indennità di accompagnamento).

Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.

Sul punto la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di applicare la disciplina generale dettata dal codice civile all'art 2033 c.c. in materia di ripetizione di indebito (C. Cost. n. 39 del 1993; C.Cost. n. 431 del 1993; C. Cost. ord. n. 264/2004). Ciò in ragione del fatto che la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione delle essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio. Pertanto, l'indiscriminata ripetizione, ex art 2033 c.c., di tali prestazioni connotate da una spiccata destinazione alimentare non tutelerebbe adeguatamente il beneficiario.

Deve, altresì, escludersi l'applicazione al caso di specie della disciplina in materia di indebito previdenziale (art. 13 co. 1 L. 412/91 e art 52 L. 88/98).

Infatti, tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sono volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare una interpretazione analogica stante il carattere eccezionale della normativa de qua (Cass. civ. sez. lav. n. 13915/2021; Cass. n. 31373 del 2019; Cass. n. 15550 e 15719 del 2019).

In mancanza di una disciplina generale derogatoria di quella sull'indebito ex art 2033 c.c., si è andato affermando e consolidando nel tempo un "principio di settore" nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.

Si è dunque sviluppata una disciplina speciale operante nelle ipotesi in cui il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte. Tale disciplina varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.

Dal momento che nel caso di specie l'indebito contestato alla ricorrente si fonda sulla carenza del requisito sanitario venuto meno a seguito della visita di revisione espletata in data 3 dicembre 2012

(cfr. verbale in atti prod.ne Inps), troverà applicazione, ai fini della ripetibilità o meno delle somme erogate, la disciplina dettata dall'art. 3, comma 9, del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, *assegno o indennità [...] e per disporre* la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte e dall'art. 37 comma 8 ("Verifiche in materia di invalidità civile") secondo il quale: " In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica".

La disciplina richiamata prevede, dunque, esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell'Inps.

In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19 dicembre 2016, n. 26162).

La data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determina la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.

L'INPS, aderendo ai principi innanzi esposti, ha correttamente limitato la richiesta alla somma corrisposta per il periodo successivo alla visita del 03.12.2012, computando l'indebito a far data dal mese di gennaio 2013.

L'esito negativo della visita di verifica è stato tempestivamente comunicato e portato a conoscenza della ricorrente (cfr. avviso di ricevimento in atti prod.ne Inps).

Non può ravvisarsi, pertanto, un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, che era stata posta nelle condizioni sia di apprendere la revoca dell'indennità di accompagnamento per il venir meno del requisito sanitario, sia di proporre ricorso giudiziale avverso l'esito dell'accertamento sanitario.

Osserva il giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, dalla documentazione versata in atti dall'Inps emerge che il verbale contenente gli esiti della visita di verifica è stato ritualmente notificato presso l'indirizzo di residenza della ricorrente e sottoscritto per ricezione.

Tale avviso di ricevimento riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna il verbale di verifica, per cui, non avendo la ricorrente dimostrato di non avere avuto conoscenza di tale atto, la comunicazione si intende validamente effettuata.

Peraltro, va osservato che l'avviso di ricevimento in questione è stato sottoscritto dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l'avviso concernente la comunicazione di indebito, pure spedita

dall'ente previdenziale al medesimo indirizzo e pacificamente ricevuta dalla ricorrente che l'ha prodotta in giudizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, deve, dunque, essere rigettato.

Nulla sulle spese, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) nulla sulle spese.

Santa Maria Capua Vetere, 19 ottobre 2023

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni